

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

**OGGETTO:** Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 c.2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l'utilizzo di Sater di Intercent-ER per la fornitura di "materiali di consumo dedicati modulo Lab Eazy e Generatore Galliapharm 68Ge-68Ga ditta RADIUS srl"  
CIG: 8280410A7D

Importo complessivo a base d'asta € **705.493,75** IVA esclusa.

Durata: 36 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

Indice sommario:

ART. 1 - IDENTIFICAZIONE DELLA FORNITURA .....	1
ART. 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' RICHIESTE.....	1
2.1 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità .....	1
2.2 Obbligazioni specifiche del Fornitore .....	2
2.3 Modalità e termini di esecuzione del servizio – Consegna.....	2
ART. 3 - INADEMPIENZE E PENALITA' .....	3
ART. 4 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO .....	3
ART. 5 - COOPERAZIONE E COORDINAMENTO AI FINI DELLA ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE .....	4
ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	5
ART. 7 - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZA SOCIALI .....	5
ART. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI: REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA.....	6
ART. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE .....	6
ART. 10 - CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA .....	6
ART. 11 - SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO .....	7
ART. 12 - FORO COMPETENTE .....	7
ART. 13 - NORME DI RINVIO .....	7

**ART. 1 - IDENTIFICAZIONE DELLA FORNITURA**

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei materiali di consumo dedicati al Modular Lab Eazy e al Generatore 68Ge/68Ga Galliapharm, già di proprietà dell'Istituto, nelle quantità definite nel Modello Offerta Economica (All.6), per i seguenti prodotti:

- Cassette C0-GA-PEP
- Cassette C0\_GA-PSMA11
- Vials 27 ml BG
- HCl 0.1 M sterile

L'offerta deve includere la garanzia, il servizio di imballo e trasporto franco IRST.

**ART. 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' RICHIESTE****2.1 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.

3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi a quanto previsto nella documentazione di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'IRST-IRCCS assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'IRST-IRCCS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione del contratto, i locali dell'IRST srl - IRCCS continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati pertanto si impegna ad eseguire le consegne salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'IRST srl - IRCCS e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per l'espletamento della regolare fornitura, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'IRST nel rispetto di tutte le prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'IRST-IRCCS, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Nel caso di perdita della condizione di "Fornitore titolare della esclusività di distribuzione" dei prodotti oggetto del presente appalto, durante il periodo di vigenza contrattuale, la SA potrà rinegoziare i prezzi con il fornitore nel tentativo di ricondurli ad una quotazione coerente con i prezzi di mercato. Nel caso di mancato adeguamento del prezzo da parte del fornitore, IRST si riserva la possibilità di recedere dal contratto.

## **2.2 Obbligazioni specifiche del Fornitore**

Il Fornitore si obbliga altresì a:

- fornire i prodotti oggetto del contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella documentazione di gara;
- in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall'IRST srl - IRCCS entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara e dai successivi ordini;
- confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'IRST srl - IRCCS di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella documentazione di gara;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute. Nel periodo di validità del contratto, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'Azienda, cessione di prodotti, perdita di esclusività di distribuzione dovranno essere comunicati all'Ufficio Acquisti dell'IRST srl - IRCCS.

## **2.3 Modalità e termini di esecuzione del servizio – Consegna**

La presente fornitura è affidata in rapporto di somministrazione, con consegne frazionate, previo ordine formulato di volta in volta dal competente servizio, in base alle necessità.

Le consegne dovranno essere effettuate a cura e rischio del Fornitore il quale dovrà garantire il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti durante tutta la fase del trasporto. Ogni consegna deve essere concordata con il servizio competente/richiedente.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario, lo stesso pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

La firma apposta per accettazione della merce sul DDT non esonera il Fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'apertura del collo oppure dell'utilizzazione del prodotto.

#### **Indisponibilità temporanea dei prodotti**

In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà comunicare immediatamente al servizio richiedente la sopravvenuta indisponibilità.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza di materie prime sul mercato e nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.

In tal caso il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare in riferimento alla prestazione richiesta:

- l'oggetto della prestazione e l'ordine di riferimento;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

Nel periodo di indisponibilità, l'IRST si riserva comunque la possibilità di acquistare, se possibile, sul libero mercato eventuali prodotti in sostituzione di quelli non disponibili, addebitando l'eventuale maggior spesa sostenuta al Fornitore aggiudicatario anche ricorrendo ad altri Enti, per evitare l'interruzione delle attività della Radiofarmacia, riservandosi comunque di addebitare al Fornitore il maggior costo e/o danno sostenuto. L'IRST si riserva altresì la possibilità di addebitare al Fornitore il maggior costo sostenuto per il rallentamento o l'interruzione delle attività, nel periodo di indisponibilità.

#### **Controlli sulle forniture**

Il controllo sulla regolare esecuzione del servizio verrà effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che verrà nominato ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o suo delegato.

#### **ART. 3 - INADEMPIENZE E PENALITÀ**

L'Istituto, a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di verificata violazione di tali norme.

La sanzione potrà essere applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, le quali devono pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione.

Qualora la violazione risulti di lieve entità, non sia ripetuta e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

L'Istituto si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, il cui ammontare è stabilito come di seguito indicato:

- 1% dell'importo totale del contratto per ogni giorno di ritardo relativo ai tempi di consegna;
- fino al 10% del valore di ogni singolo prodotto consegnato che presenti difetti, o non corrisponda a quanto richiesto e/o ai requisiti di legge.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC.

L'Istituto inoltre, in caso di reiterati ritardi nella consegna e senza l'adozione di alcuna formalità, potrà rivolgersi sul libero mercato anche ricorrendo ad altri Enti, addebitando nel contempo al Fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattualizzato, nonché l'eventuale applicazione della penale del 10% sulla mancata/parziale fornitura/servizio.

Nei casi di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario o della perdita degli stessi, in fase di esecuzione del contratto potrà essere applicata una penale nella misura del 10% del valore del contratto.

Gli importi, per inadempienze contrattuali saranno notificati alla ditta interessata con relativa nota di addebito "fuori campo iva" ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72, oppure saranno decurtati direttamente, da parte dell'Istituto, dalla cauzione definitiva.

Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

#### **ART. 4 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

L'IRST si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, senza che l'OE possa vantare alcuna richiesta/pretesa economica e/o risarcimento del danno nei casi sopra menzionati e negli altri ulteriori casi di recesso ai sensi dell'art.109 del Codice dei Contratti.

La Stazione appaltante, fermo restando quanto già riportato nella lettera invito, ha facoltà di risolvere il contratto al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108 del Codice, fatte salve le altre fattispecie di risoluzione unilaterale del contratto previste dalla legislazione vigente, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi.

L' Istituto può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R. o con PEC, nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- e) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f) qualora il Fornitore ceda in subappalto le forniture senza la preventiva approvazione;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dell'IRST;
- h) in caso di mancata rinegoziazione del prezzo qualora si configuri la perdita della titolarità di distribuzione esclusiva dei prodotti oggetto del presente appalto;
- i) in tutti i casi previsti dalla documentazione di gara;
- j) caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- k) reiterato inadempimento delle attività previste dal contratto (n.3 inadempimenti con conseguente applicazione delle penali).
- l) accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario o della perdita degli stessi;
- m) mancato rispetto della normativa di cui al Regolamento Europeo 679/2016.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del Fornitore, l'IRST ha diritto ad incamerare la garanzia definitiva a titolo di penale ed eventualmente di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell'aggiudicatario inadempiente, ricorrendo sul libero mercato o anche ricorrendo ad altri Enti.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. o con PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Al Fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti del Fornitore.

Nel caso di minore spesa nulla compete al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nelle presenti condizioni particolari di fornitura saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

#### **ART. 5 - COOPERAZIONE E COORDINAMENTO AI FINI DELLA ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

L'Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell'IRST e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'IRST medesimo. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.

Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all'attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto, sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e infine consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.

L'Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.

A seguito dell'aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.

Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

#### **ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La fornitura sarà eseguita in regime di somministrazione sulla base delle forniture effettivamente erogate, quotate sulla base del prezzo unitario offerto, previo ordine formulato di volta in volta dal competente ufficio, in base alle necessità.

L'operatore economico deve fatturare entro fine mese dall'emissione della bolla di consegna (DDT), con chiara indicazione dell'ordine/contratto di acquisto al fine della liquidazione. Le fatture dovranno essere corredate di tutta la documentazione richiesta dal presente documento.

**FATTURAZIONE:** tutte le fatture e i documenti contabili (es. i documenti di trasporto) devono essere intestati a: IRST Srl IRCCS - via Maroncelli, 40 - 47014 Meldola - C.F. e P.IVA 03154520401 Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:

- dettaglio prodotti;
- il codice identificativo di gara (CIG);
- il luogo di consegna.

Ai fini della fatturazione elettronica, il CODICE DI INTERSCAMBIO assegnato a IRST Srl IRCCS è il seguente: LOU7KO4.

Si precisa che IRST Srl IRCCS rientra nell'ambito dei soggetti obbligati all'applicazione del regime dello "split payment" ex Decreto Legge n 148/2017 art. 3 comma 1 lettera c) di conseguenza tutte le fatture dovranno essere redatte in conformità alla normativa, riportando la seguente annotazione **"operazione con scissione dei pagamenti –art.17 ter DPR 633/72 –split payment "**.

**PAGAMENTO:** Il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni, dalla data della verifica di regolare fornitura che avverrà entro 30 giorni dalla data di consegna come indicato all'art. 113 bis del codice.

Nel caso di invio di documentazione incompleta o erranea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'esecuzione della fornitura, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'Istituto risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera A/R o con PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

#### **ART. 7 - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZA SOCIALI**

Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunto e/o impiegato dall'impresa aggiudicataria. Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito alla fornitura appaltata, escluso il personale

assegnato dalla stazione appaltante, intercorrerà esclusivamente con l'impresa aggiudicataria. L'aggiudicatario riconosce che il committente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra lo stesso aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008. L'aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di categoria, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale che intende impiegare nello svolgimento del servizio appaltato.

#### **ART. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI: REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA**

Nell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In ottemperanza all'art. 30 c.5 del D.Lgs 50/2016 e all'art. 31, c. 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del medesimo – ivi incluse quelle del subappaltatore -, il committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ottemperanza al c. 6 dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'aggiudicatario o di eventuali subappaltatori impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedere al pagamento delle retribuzioni nel termine massimo di 15 giorni. Decorso infruttuosamente il detto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

#### **ART. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'IRST può designare ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

#### **ART. 10 - CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente documento da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi e commesse pubbliche. L'operatore economico è tenuto in ogni caso ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla stazione appaltante. In particolare, l'impresa, all'atto della stipula del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente documento e nei documenti di gara (nulla escluso) ritenendole parte integrante e sostanziale del contratto stesso. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'impresa circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. Per l'impresa, l'assunzione dell'appalto implica l'adozione dei conseguenti piani attuativi, e di questi – unitamente agli obblighi in tema di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza - deve tenere debitamente conto nella preparazione della propria offerta.

#### **ART. 11 - SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice.

Per le cessioni di crediti, derivanti dal contratto di appalto, si applica l'art. 106, comma 13, del Codice.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e smi, da dichiarare nell'apposita sezione del DGUE. Il subappalto dovrà comunque essere formalmente autorizzato.

#### **ART. 12 - FORO COMPETENTE**

Le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Esecutore derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto d'appalto che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria del Foro di Forlì – Cesena. E' perciò esclusa ogni competenza arbitrale (art. 209, comma 2, primo periodo, del Codice degli appalti). Qualora le controversie dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto, l'esecutore è comunque tenuto a proseguire la fornitura, senza ritardi o sospensioni.

Le controversie di carattere amministrativo saranno devolute al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna (TAR) Via Strada Maggiore 53, 40125 Bologna.

#### **ART. 13 - NORME DI RINVIO**

La procedura di affidamento e l'esecuzione della fornitura, per tutto quanto non previsto esplicitamente dal presente documento e dai relativi allegati, si svolgerà in ottemperanza alle norme seguenti: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato; alla normativa antimafia nonché alle altre disposizioni normative nazionali e comunitarie disciplinanti gli specifici settori oggetto della presente procedura di affidamento, che la ditta con la presentazione di offerta dichiara di ben conoscere ed accettare.

Responsabile Area Provveditorato  
e Supporto Amministrativo  
alla Direzione di Presidio Ospedaliero  
Stefania Venturi

---

Firma per accettazione  
L'OPERATORE ECONOMICO